

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

401^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
DISEGNI DI LEGGE		Integrazioni	Pag. 9
Seguito della discussione:		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	9
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		DISEGNI DI LEGGE	
PRESIDENTE	7	Ripresa della discussione:	
Verifica del numero legale	7	PRESIDENTE	11 e <i>passim</i>
SUI LAVORI DEL SENATO		* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	11 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	7	* ONORATO (Sin. Ind.)	13 e <i>passim</i>
		* MISSERVILLE (MSI-DN)	14, 18
		CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	16 e <i>passim</i>
		POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	20, 23, 32
		* IMPOSIMATO (PCI)	21, 28
		CASOLI (PSI), relatore	22 e <i>passim</i>

RUFFINO , sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 22
CONDORELLI (DC), relatore	30 e passim
* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità	30, 36
SALVATO (PCI)	30
* ALBERTI (Sin. Ind.)	31
GIUSTINELLI (PCI)	32
CORRENTI (PCI)	51, 71
* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	54
BATTELLO (PCI)	67
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	37

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	72
SANESI (MSI-DN)	72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990 Pag. 73**ALLEGATO****GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Presentazione di relazioni	74
----------------------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	74
---------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni ...	74
Annunzio di interrogazioni	74
Interrogazioni da svolgere in Commissione	84

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

contadini dei paesi andini. Penso anche alle reali concretizzazioni di opere costosissime ma inutili, come il finanziamento della costruzione dell'aeroporto di Cochabamba, che è servito solo ad arricchire alcuni grossi imprenditori italiani e non a combattere la droga in America latina.

Quindi, l'esperienza ha insegnato che l'unica forma di assistenza sociale ed economica che può portare alla sostituzione delle culture di coca, di papavero e di *cannabis indica* è l'assistenza multilaterale, quella cioè attuata attraverso gli organismi internazionali, tra i quali un ruolo fondamentale riveste l'UNFDAC. Il fondo per le Nazioni unite ha già dimostrato di poter ottenere importantissimi risultati nel campo dell'eradicazione delle piante di coca, tanto che in Turchia si è giunti all'eradicazione totale del papavero e in Pakistan vi è stata una forte riduzione della coltivazione della pianta (che è dell'ordine quasi del 70 per cento).

D'altra parte l'assistenza multilaterale non impedisce all'Italia di finalizzare i propri contributi, destinandoli alla realizzazione di alcune opere piuttosto che di altre. A questo riguardo il Governo sa bene che nello Yungas di La Paz l'Italia ha finanziato, attraverso le Nazioni unite, la realizzazione di un grande ospedale la cui esecuzione è stata affidata al CEIS di don Picchi. Ebbene, quell'opera non sarebbe stata realizzata se le Nazioni unite non avessero indicato la necessità di costruire un ospedale, piuttosto che realizzare altre opere inutili. Ciò dimostra, quindi, la necessità di costruire un ospedale, piuttosto che realizzare altre opere inutili. Ciò dimostra, quindi, la necessità di privilegiare, nel campo della lotta alla droga, la via multilaterale dell'intervento, cioè la collocazione dei contributi nell'ambito di una strategia globale che, ripudiando qualunque forma di intervento militare (del resto incompatibile con i fini delle Nazioni unite) rivelatosi inutile e controproducente, consenta di operare nel campo della prevenzione e della riconversione delle culture.

La necessità di un coordinamento tra le varie iniziative nazionali è così forte che perfino nell'ambito dell'ONU le varie organizzazioni, che operano nel settore, saranno unificate e sottoposte ad un'unica direzione.

È per tutte queste ragioni che noi insistiamo nel ripristino del testo dell'articolo 2, qual è stato approvato dal Senato e quindi proponiamo di inserire la parola «multilaterale» dopo le parole: «all'assistenza».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto si tratta di una espressione implicita nel termine «concorre». Pertanto, non vedo la necessità di aggiungere la parola «multilaterale».

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero far osservare al senatore Imposimato che la Camera dei deputati ha operato bene sopprimendo il termine «multilaterale», in quanto l'esperienza ci insegna che sono sorti rapporti proficui sul piano bilaterale, ad esempio con la Colombia. Il senatore Imposimato non può

ignorare questo accordo tra l'Italia e la Colombia nel campo della formazione e della protezione dei magistrati, che ha dato risultati proficui. Allora l'aver soppresso il termine «multilaterale» certamente consente all'Italia di partecipare al fondo delle Nazioni unite. Gli onorevoli senatori devono sapere che l'Italia, in questo settore, si è distinta ed è la prima nazione che ha contribuito finanziariamente, in misura più rilevante rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, per eradicare la coltivazione della coca nei paesi andini. Quindi, l'aver parlato semplicemente di un concorso comprende la possibilità di interventi multilaterali e di interventi bilaterali. Siamo pertanto contrari alla proposta emendativa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, a mio avviso le argomentazioni portate dal collega Imposimato non sono assolutamente prive di senso, contrariamente a quanto ha detto il sottosegretario Ruffino.

Ricordo il dibattito che si è svolto in Commissione, dove non soltanto la passione e la competenza del collega Imposimato, ma proprio le sue motivazioni ed argomentazioni concorrevano - uso anch'io quest'espressione - a definire esattamente e correttamente il concetto di assistenza multilaterale. Ora invece la modifica apportata dalla Camera lascia assolutamente nel generico tale definizione. Infatti, il concorso attraverso gli organismi internazionali e soprattutto la mancanza di una definizione dell'assistenza multilaterale porta ad una modalità di assistenza ai paesi in via di sviluppo particolarmente frastagliata, spezzettata, frantumata e non invece ad un concorso multilaterale reale, ai cui progetti concorrono più paesi contemporaneamente. Proprio la definizione di multilateralità definisce bene questo intervento.

D'altronde, la competenza con la quale il collega Imposimato, a differenza di altri senatori che prendono la parola, pone questi problemi e la sua conoscenza diretta degli stessi meritavano a mio avviso più attenzione e meno superficialità nella risposta. (*Applausi del senatore Imposimato*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista all'emendamento illustrato dal collega Imposimato.

Devo dire che, sia pure in parte, siamo di fronte ad uno dei pochi casi in cui la Camera ha migliorato il testo, dal momento che ha eliminato quella definizione di paesi in via di sviluppo dediti alla coltura delle piante in cui mi pareva che ci fosse una certa ridondanza

successivo procedimento penale, ma è solo e soltanto strumento di avvio dell'interessato ai servizi sociali.

Quindi, una volta impostato in questo modo il ragionamento, prevediamo una serie di clausole di non punibilità variamente articolate. Nel caso si tratti di sostanze di cui alle tabelle II e IV, cioè droghe leggere, portando a sviluppo coerente la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, già inserita nella legge del 1975 e ribadita in questa novella, prevediamo un meccanismo di non punibilità, di tal che non c'è bisogno di alcun procedimento nè amministrativo, nè penale.

Se invece si tratta di detenzione delle sostanze di cui alle tabelle I e III, e ci muoviamo al di sotto della soglia della dose media giornaliera, prevediamo una clausola di non punibilità con avvio dell'interessato ai servizi ove rilevi che questa detenzione sia avvenuta per uso esclusivamente personale.

Si noti che la rilevanza di questa destinazione ad uso esclusivamente personale rafforza un tipo di clausola che voi avete introdotto in seconda lettura alla Camera dei deputati. Infatti, nell'*incipit* di questo articolo così come modificato dalla Camera dei deputati avete introdotto la clausola dell'uso personale. Noi rafforziamo questa destinazione ad uso personale con l'avverbio «esclusivamente» e ove ci si muova nell'ambito del tetto determinato dalla dose media giornaliera proponiamo di prevedere la clausola di non punibilità con avvio ai servizi.

Inoltre, inseriamo in questa sede e in questo comma 3 dell'articolo 72 anche l'ipotesi relativa a chi abbia in passato detenuto talune sostanze e ne abbia fatto uso esclusivamente personale.

La legge del 1975 prevede questa ipotesi di non punibilità, evidentemente essendo irragionevole oltre che impraticabile punire chi in passato abbia fatto uso di droghe esclusivamente personale. Siccome si tratta di azione già consumata e non c'è attualità di pericolo, giustamente il legislatore del 1975 prevedeva in questo caso una clausola di non punibilità.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Lei ha sposato la tesi radicale!

BATTELLO. Allora, già il legislatore del 1975 era radicale...

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non c'è dubbio.

BATTELLO. A me risulta che nel 1975 la grandissima maggioranza del Parlamento approvò questa clausola. Quindi, questa obiezione che lei muove a me deve in realtà muoverla a tutto il Parlamento che nel 1975 approvò questo tipo di clausola.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 72, così come noi proponiamo di introdurlo a sostituzione di quanto approvato alla Camera dei deputati, prevede una clausola di non punibilità nel caso in cui l'acquisto illecito o la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera risultino immediatamente e direttamente finalizzati all'uso esclusivamente personale.